



SENT. N. 78/25

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti Magistrati:

Marco PIERONI

Presidente

Luigi GILI

Consigliere relatore

Ivano MALPESI

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 24201 del Registro di Segreteria ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte nei confronti del signor:

- V.R., c.f. *omissis*, nato a *omissis* il

omissis, residente in *omissis*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea

Cassottana (c.f. CSSNDR85C23D969F, pec: *andrea.cassottana@pec.it*) e

Lorenzo Pellerano (c.f. PLLLNZ83C20D969Z, pec:

lorenzo.pellerano@ordineavvgenova.it) del Foro di Genova, giusta procura

rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, il quale elegge domicilio

telematico presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei difensori

presso i quali si intende ricevere ogni comunicazione e notificazione collegata

o connessa al procedimento;

Uditi, nell'udienza camerale del 3 luglio 2025, il Consigliere relatore Dott.

	Luigi GILI, il rappresentante del pubblico ministero in persona del Vice	
	Procuratore Generale dott.ssa Letizia DAINELLI e, per il convenuto, l'Avv.	
	Luca ARZENTON, delegato dall'Avv. Cassottana, come da verbale.	
	Considerato in	
	FATTO	
	1. Il convenuto, già amministratore della COOPERATIVA AGRICOLA	
	V. – SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA IN	
	LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, è stato citato in giudizio,	
	avanti la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte, in	
	relazione al contestato inadempimento degli obblighi relativi a due	
	finanziamenti regionali ed alla conseguente definitiva revoca dei medesimi.	
	Più in particolare, la Procura regionale, con atto di citazione, regolarmente	
	notificato, agiva, tra gli altri, anche nei confronti del soggetto in epigrafe	
	indicato, per sentirlo condannare al pagamento, in favore di Finpiemonte	
	S.p.A. e, per essa, della Regione Piemonte, della complessiva somma di euro	
	166.304,86, oltre accessori.	
	A fondamento della richiesta attorea, parte pubblica invocava la mancata	
	integrale restituzione di due finanziamenti di euro 95.000,00 e di euro	
	319.000,00, concessi da Finpiemonte s.p.a. a favore della richiedente	
	Cooperativa V. per interventi relativi all'attività imprenditoriale svolta.	
	Il Pubblico Ministero, pertanto, richiamata in diritto l'esistenza di un rapporto	
	di servizio, sorto con la percezione di contributi pubblici, nell'atto	
	introduttivo del giudizio deduceva la responsabilità dell'odierno convenuto,	
	unitamente a quella di altri soggetti, responsabilità amministrativa, consistente	
	nello sviamento dei medesimi contributi dalla loro originaria finalità	
	- pag. 2 di 6 -	

pubblicistica.

2. Con comparsa di costituzione del 29 aprile 2025, l'odierno convenuto, pur contestando, sotto vari profili, la fondatezza della domanda attorea, ha richiesto di accedere al rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 del c.g.c., per la definizione alternativa del giudizio, mediante l'offerta di pagamento di una somma pari ad euro 10.000,00.

3. A sua volta, il Pubblico Ministero, vista la proposta originaria, prevedente il pagamento della somma di euro 5.000,00, ricevuta tempestivamente la richiesta di parere in ordine alla definizione del giudizio attraverso il ricorso al rito abbreviato, con propria nota del 28 aprile 2025, concordava sull'applicazione del rito abbreviato, anche alla luce della previsione del Codice di giustizia contabile, esplicitando per iscritto il proprio parere favorevole all'applicazione del rito abbreviato con il pagamento da parte del sig. V.R. della somma di euro 10.000,00.

4. All'esito dell'udienza camerale del 21 maggio 2025, l'istanza del convenuto veniva accolta e, con relativo decreto n. 14/2025, a firma del Presidente della Sezione, veniva disposto il pagamento della somma complessiva di euro 10.000,00, in favore di Finpiemonte s.p.a. e per essa in favore della Regione Piemonte, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

5. L'interessato ha, successivamente, per il tramite del proprio difensore, prodotto, in data 4 giugno 2025, la documentazione – bonifici bancari eseguiti dal sig. V.R., rispettivamente, di euro 7.488,51 e di euro 2.511,49, per un totale di euro 10.000,00, come da allegate contabili dei bonifici disposti in favore del soggetto beneficiario Finpiemonte spa -

	attestanti l'avvenuto integrale pagamento, nel rispetto dei termini perentori	
	assegnati, della complessiva somma di euro 10.000,00, somma, peraltro,	
	incassata dall'Amministrazione beneficiaria con corrispondenti ordinativi di	
	incasso (v., documentazione agli atti, nota Finpiemonte del 20 giugno 2025),	
	la cui regolarità è stata verificata con l'adesione del PM nella camera di	
	consiglio del 3 luglio 2025.	
	Ritenuto in	
	DIRITTO	
	1. In virtù dell'accertato pagamento delle somme sopra indicate, sussistono i	
	presupposti per ritenere integrata la fattispecie, a formazione progressiva, di	
	definizione del giudizio con rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130, commi 7 e	
	8, c.g.c. (cfr., Corte conti, Sez. III appello, sent. n. 104/2018) nei confronti del	
	signor V.R.	
	2. La particolare natura deflattiva del rito, unitamente al contegno processuale	
	osservato dal convenuto, che ha concorso a realizzare la medesima,	
	giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione collegiale, definitivamente pronunciando,	
	Visto l'articolo 130 e seguenti del codice della giustizia contabile,	
	DEFINISCE	
	il giudizio in epigrafe ai sensi dell'art. 130, comma 8, c.g.c., nei confronti del	
	signor V.R. e, per l'effetto, dichiara che nulla è più dovuto dal	
	citato convenuto.	
	La particolare natura del rito giustifica l'integrale compensazione delle spese	
	- pag. 4 di 6 -	

30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri

dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 04/07/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente